



Gent. Cliente

Roma, 25/03/2019

### **Circolare 5/2019**

#### **Nuove modalità presentazione richiesta assegno familiare.**

Gent. Cliente,

dal 1° aprile 2019 **le aziende attive nel settore privato non agricolo** non potranno più accettare le domande cartacee di assegni familiari da parte dei lavoratori, in quanto da tale data per ottenere la prestazione previdenziale i Tuoi dipendenti dovranno presentare istanza direttamente ed unicamente all'INPS per via telematica. Sarà quindi l'Ente stesso che Ti comunicherà l'importo stabilito della prestazione in base al nucleo familiare e ai redditi degli anni precedenti.

È pertanto importante informare tutti i Tuoi dipendenti che le domande in via cartacea saranno accettate unicamente fino al 31 marzo e che dopo tale data dovranno presentarle per via telematica via Web, tramite il servizio on line dedicato accedendo con pin dispositivo, il proprio Spid di 2° livello o CNS, oppure mediante Patronati dell'Istituto.

Altresì, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (es. figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, figli riconosciuti da entrambi i genitori prima del matrimonio o da precedente matrimonio, ...), il richiedente dovrà presentare la richiesta di "ANF DIP" corredata di "Autorizzazione ANF", che ne definisce il diritto, e che consente, solo dopo l'accoglimento, l'avviamento dell'iter per il rilascio della prestazione.

**Per i lavoratori del settore agricolo** a tempo indeterminato invece, la domanda potrà essere consegnata ancora cartacea al proprio datore di lavoro.

**I lavoratori delle ditte cessate e fallite** invece dovranno presentare la domanda per via telematica tramite i due canali sopra elencati, ovvero via WEB (seguendo il seguente percorso: accesso con le proprie credenziali > "invio Online di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF ditte cessate e fallite"), consultando il Contact Center multicanale, se in possesso di pin o tramite Patronati anche se non in possesso di PIN, in quanto la prestazione verrà erogata direttamente dall'Istituto.



Sulla base quindi delle cifre indicate dall'Istituto e teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcolerà l'importo effettivamente spettante sulla base del contratto sottoscritto dal richiedente e sulla base della presenza/assenza nel periodo oggetto della richiesta.

**L'importo calcolato dall'Istituto rappresenta il limite massimo concedibile mensilmente al lavoratore.**

Per quanto concerne invece la modalità di erogazione da parte del datore di lavoro resterà invariata. Il datore di lavoro anticiperà le somme per conto dell'Istituto e procederà quindi al conguaglio con i contributi dovuti.

**Per le richieste di arretrati o conguagli si dovrà tuttavia far riferimento al datore di lavoro per il quale si è dipendenti al momento della richiesta.**

Il 30 giugno 2019 rappresenta quindi il termine entro il quale si potranno erogare prestazioni da parte dei datori di lavoro prendendo in considerazione le domande cartacee, peraltro solo se consegnate prima del 31 marzo 2019.

Lo Studio